

**Allegato A) al verbale dell'assemblea straordinaria del 15 marzo 2024**

## **STATUTO del FORUM TERZO SETTORE RAVENNA**

### **ARTICOLO 1**

#### **Denominazione - Sede - Riconoscimento**

1. È costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata: "Forum Provinciale del Terzo Settore di Ravenna" che assumerà la denominazione "Forum Provinciale del Terzo Settore di Ravenna ETS" all'esito della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e ha durata illimitata.
2. L'Associazione ha sede legale in Via Agro Pontino n.13/A, 48124 Ravenna; eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Ravenna ed in merito all'istituzione ed al trasferimento di sedi secondarie in altri Comuni della Provincia sono decisioni che competono al Coordinamento Provinciale.
3. Il Forum Provinciale del Terzo Settore di Ravenna è costituito in forma di associazione e si attiene a quanto previsto dalla Legge 106/2016 e dal D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

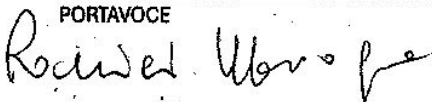
Il Forum Provinciale del Terzo Settore è riconosciuto dal relativo Forum Regionale del Terzo Settore; è impegnato ad operare in conformità delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale del Terzo Settore e secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della partecipazione di tutti gli associati. I rapporti tra loro, così come l'utilizzo di nomi, loghi e segni distintivi, sono disciplinati dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore, dal presente Statuto e dal Regolamento sui Forum Regionali e Provinciali.

### **ARTICOLO 2**

#### **Scopi Istituzionali**

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con il fine di rappresentare i valori e le istanze del Terzo Settore e promuovere, valorizzare e potenziare l'azione degli enti del Terzo settore previsti dalla L 106/16.
2. L'Associazione ha la finalità di rappresentare e promuovere il Terzo Settore della Provincia a governance democratica, nelle sue diverse tipologie di organizzazione, ambiti in cui vengono esplicate le finalità, dimensioni, tradizioni culturali, favorendo la partecipazione e l'integrazione di tutti, perseguendo e realizzando modalità operative inclusive.
3. Il Forum Provinciale del Terzo Settore persegue lo scopo di:
  - a) promuovere una società aperta, solidale ed inclusiva, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. contribuendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art 2 e 3 Cost);
  - b) promuovere e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;

PORTA VOCE



SEGRETARIO



- c) favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo Settore, valorizzando l'attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l'un l'altra;
- d) impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, culturale, civile, sociale ed economica dell'Italia, nella prospettiva di una sempre più compiuta integrazione europea;
- e) contribuire a ridefinire un sistema di Welfare ispirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà, che riconosca e valorizzi la partecipazione dei cittadini, anche attraverso le organizzazioni di Terzo Settore;
- f) esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
- g) sostenere lo sviluppo degli enti del terzo settore, al fine di aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi, ambientali, di Welfare ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;
- h) promuovere lo sviluppo di un nuovo sistema economico e finanziario, che si basi su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza e che, ponendo la persona al centro della sua attività, si faccia carico di contrastare ogni squilibrio sociale, culturale e territoriale nel paese;
- i) promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo Settore nelle sue svariate forme ed espressioni, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa.

2.

### ARTICOLO 3

#### Attività

1. Per conseguire gli scopi di cui all'articolo 2, il Forum Provinciale del Terzo Settore svolge, a livello provinciale, le seguenti attività di interesse generale, di cui alle relative lettere dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - m) svolgere servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
  - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Conseguentemente può, a livello provinciale:

- a) promuovere e organizzare attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti e delle istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore;

PORTAVOCE

*Renier Menzies*

SEGREARIO

*Luca Neri*



- b) svolgere attività di rappresentanza sociale e politica dei valori e delle istanze comuni dei soci aderenti nei confronti delle Istituzioni centrali, locali e internazionali;
- c) svolgere attività di formazione e/o orientamento sui temi del Terzo settore;
- d) svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali;
- e) collaborare con altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, in grado di contribuire alla diffusione dei propri scopi e valori;
- f) dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei;
- g) promuovere e organizzare ogni altro tipo di attività, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, predisporre marchi, nonché promuovere, costituire, assumere interessenze e partecipazioni in enti, organismi, imprese, capaci di diffondere gli scopi sociali e che non siano in contrasto con i valori del Terzo Settore.

2. L'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, individuate dal Coordinamento Provinciale, purché nel rispetto dei vincoli previsti dal legislatore.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Soci**

1. Il Forum Provinciale è aperto oltre che ai soci fondatori, a tutte le organizzazioni di ambito provinciale (intese come organizzazioni di secondo livello e/o di rappresentanza provinciale) e alle Consulte del Volontariato di rappresentanza territoriale.

2. Al Forum Provinciale del Terzo Settore possono in particolare presentare richiesta di associazione gli enti di cui al primo comma iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, purché con ordinamento democratico, composto in misura prevalente da enti iscritti al RUNTS di cui al D Lgs 117/17 art 45 che promuovono una società aperta, solidale ed inclusiva, "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" contribuendo "a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". (art 2 e 3 Cost)

Agli enti associati al Forum alla data di approvazione del presente statuto, non si applica quanto previsto dal capoverso precedente.

Tali enti mantengono la loro qualifica di socio anche se all'esito dell'attivazione del RUNTS non dovessero disporre di una base associativa composta prevalentemente da enti di Terzo Settore.

3. Previa formale richiesta, possono essere iscritte nel Forum provinciale, senza necessità di verifiche di cui al comma 5, le articolazioni provinciali dei Soci aderenti al Forum Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 4 comma 1 lett. b i) dello Statuto Nazionale.

4. I requisiti di cui al comma 2 vengono verificati in sede di Assemblea provinciale, secondo i tempi stabiliti dall'Art. 9 del presente statuto.

PORTA VOCE

SEGRETARIO

5. La richiesta di adesione va presentata per iscritto al Coordinamento provinciale il quale svolge l'istruttoria, coinvolgendo il Collegio provinciale di Garanzia laddove nominato per la verifica della sussistenza dei requisiti, e la porta all'attenzione della Assemblea provinciale nella prima riunione utile. In assenza del Collegio provinciale di Garanzia, la funzione istruttoria viene assolta direttamente dal Coordinamento. La domanda è accolta o respinta, in modo motivato, dall'Assemblea provinciale stessa, dandone comunicazione all'interessato entro 15 gg dalla deliberazione. In caso di domanda respinta, entro 30 gg. dalla ricezione del diniego l'ente può appellarsi, con lettera raccomandata o PEC, all'Assemblea provinciale per un nuovo esame della richiesta di ammissione.

6. I soci si impegnano:

- a. a osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b. a adottare le Linee guida del Codice di Qualità e Autocontrollo;
- c. al regolare versamento della quota associativa annuale, secondo l'entità e le modalità previste dall'Assemblea provinciale.

7. I Soci del Forum Provinciale del Terzo Settore si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento, garantendone il sostegno operativo ed economico nei modi di cui agli articoli successivi e nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.

8. L'associazione al Forum provinciale è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Il Socio è libero di ritirare la propria associazione adesione al Forum in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione tramite comunicazione scritta indirizzata al Portavoce. Il recesso non libera il Socio dagli impegni, economici e patrimoniali, precedentemente assunti.

9. L'esclusione è deliberata dalla Assemblea provinciale con delibera motivata per:

- a. morosità,
- b. mancato rispetto delle norme statutarie,
- c. comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Nel caso a) si rimanda a quanto previsto all'art 6 comma 5. Nel casi b) e c), la procedura prevede che il Coordinamento regionale può deferire il socio al Collegio regionale di Garanzia, il quale con istruttoria, contestazione e provvedimento motivato, può proporre all'Assemblea regionale l'esclusione. In assenza del Collegio provinciale di Garanzia, la funzione istruttoria

10. Il Socio dimesso, decaduto, escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

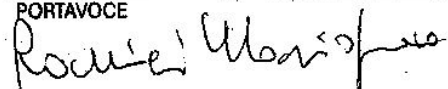
11. La perdita per qualunque causa della qualità di Socio comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti o agli incarichi di rappresentanza attribuiti.

## ARTICOLO 5

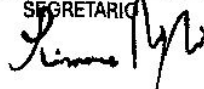
### Quote di associazione

1. I Soci sostengono i costi di funzionamento del Forum provinciale del Terzo Settore tramite il versamento di quote associative annuali in ragione della loro capacità contributiva e secondo criteri di progressività così declinati:

PORTAVOCE



SEGRETARIO



- una unità di contribuzione: tutti i Soci che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4;
- due unità di contribuzione: i Soci che Associano, direttamente o indirettamente, almeno 30 ETS o almeno 800 persone fisiche
- tre unità di contribuzione: i Soci che Associano, direttamente o indirettamente, almeno 50 ETS o almeno 1.500 persone fisiche.

2. I Soci devono provvedere al versamento delle quote con le modalità ed entro i termini fissati dall'Assemblea provinciale.

3. Il mancato o ritardato pagamento delle quote associative può comportare, previa delibera del Coordinamento provinciale, la sospensione dei diritti associativi, e, in caso di perdurante morosità, previa delibera dell'Assemblea provinciale, l'esclusione dal Forum provinciale del Terzo Settore. Contro la decisione dell'Assemblea Provinciale è possibile inoltrare ricorso al Collegio provinciale di Garanzia entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione. In assenza del Collegio provinciale di Garanzia il ricorso può essere presentato al Collegio Regionale di Garanzia

4. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

## **ARTICOLO 6**

### **Organi sociali**

1. Sono organi del Forum Provinciale del Terzo Settore:

- a. l'Assemblea provinciale;
- b. il Coordinamento provinciale;
- c. il/la Portavoce provinciale;
- d. l'Organo di controllo - nei casi previsti dalla legge
- e. il Revisore Legale - nei casi previsti dalla legge
- f. il Collegio provinciale di Garanzia - se istituito

## **ARTICOLO 7**

### **Assemblea provinciale**

1. L'Assemblea provinciale si riunisce almeno tre volte l'anno ed è convocata dal Coordinamento provinciale almeno 20 giorni prima del suo svolgimento in prima convocazione, ed in seconda convocazione. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a non meno di dieci giorni.

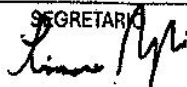
2. Qualora il Coordinamento provinciale non provveda, l'Assemblea provinciale è convocata su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci o su richiesta del Collegio provinciale di Garanzia o dall'Organo di Controllo, qualora costituiti come organi. La convocazione viene effettuata mediante pubblicazione dell'avviso in sede e trasmissione della stessa agli associati mediante posta elettronica o altra modalità ritenuta idonea dal Coordinamento provinciale.

3. L'Assemblea provinciale è composta, con diritto di voto, da:

PORTAVOCE



SEGRETARIO



- a. 1 rappresentante per ogni organizzazione di cui all'art. 5 comma 1 lettera A;
- b. 2 rappresentanti per ogni organizzazione di cui all'art. 5 comma 1 lettera B;
- c. 3 rappresentanti per ogni organizzazione di cui all'art. 5 comma 1 lettera C;
4. Ogni Socio in regola con il versamento delle quote sociali, ha diritto elettorale attivo e passivo. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.
5. Ad ogni rappresentante spetta un voto. Non è ammesso l'esercizio della delega tra i Forum provinciali e tra i Soci; è ammesso esclusivamente tra rappresentanti della stessa organizzazione sociale.
6. L'Assemblea provinciale è presieduta dal/dalla Portavoce o da un/a suo/a delegato/a, componente dell'Assemblea. In assenza, l'Assemblea provvede all'elezione di un/a Presidente per la seduta in corso. L'Assemblea elegge un/a segretario/a che ha il compito di redigere il verbale
7. Il Portavoce e il segretario devono essere fisicamente presenti alla riunione.
8. L'Assemblea provinciale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei rappresentanti dei Soci, ivi comprese le deleghe, e, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti.
9. Per l'elezione dei componenti degli organi sociali, per le modifiche statutarie e per le mozioni di sfiducia, l'Assemblea provinciale delibera se è presente la maggioranza dei rappresentanti dei Soci, comprese le deleghe.
10. Per le modifiche di atto costitutivo e statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole di quattro quinti dei presenti.

6

## ARTICOLO 8

### Compiti dell'Assemblea provinciale

1. L'Assemblea provinciale:
  - a) definisce la linea politica, nonché le strategie e gli orientamenti del Forum provinciale del Terzo Settore, tenuto conto delle strategie e orientamenti del Forum Nazionale del Terzo Settore; approva il programma annuale e ne verifica l'attuazione;
  - b) elegge, ogni quattro anni, con votazioni a scrutinio segreto secondo le disposizioni del Regolamento elettorale proposto dal Coordinamento provinciale e approvato dall'Assemblea provinciale con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Soci almeno tre mesi prima del rinnovo degli organi:
    - I. il/la Portavoce provinciale;
    - II. i componenti del Coordinamento provinciale eletti da e tra i rappresentanti dei Soci da un minimo di 5 ad un massimo di 11 compreso il portavoce
    - III. i componenti dell'Organo di Controllo, quando previsto per legge;
    - IV. il Revisore legale, quando previsto per legge;
    - V. i componenti del Collegio provinciale di Garanzia qualora lo ritenga opportuno.

PORTAVOCE



SEGRETARIO



- c) sostituisce, i componenti del Coordinamento provinciale o il/la Portavoce che nel corso del mandato abbiamo presentato dimissioni per iscritto o siano decaduti o deceduti;
- d) revoca, attraverso l'approvazione di apposita mozione di sfiducia, il mandato a tutti o a singoli componenti del Coordinamento provinciale e/o al/alla Portavoce e ne dispone la immediata sostituzione. La mozione di sfiducia, presentata al Presidente dell'Assemblea provinciale, nel corso della riunione, convocata dal Presidente decide sulla mozione di sfiducia con votazione a scrutinio segreto;
- e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci di cui all'articolo 4;
- f) delibera sulla esclusione degli associati;
- g) approva annualmente il bilancio preventivo e d'esercizio e, quando ciò sia obbligatorio per la legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) definisce l'entità della quota associativa per i Soci, la quota per gli Enti aderenti, nonché le modalità e i tempi dei versamenti;
- j) decide sui provvedimenti disciplinari o di espulsione proposti dal Collegio provinciale di Garanzia, ai sensi dell'articolo 14. Tali delibere sono assunte a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea regionale.
- k) esercita gli altri poteri attribuitigli dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.
2. L'Assemblea provinciale vota di norma in modo palese; vota a scrutinio segreto, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni si intendono assunte, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. I lavori dell'Assemblea provinciale sono disciplinati da un apposito regolamento dalla stessa adottato e approvato.
4. L'assemblea provinciale straordinaria:
- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e di sua competenza.
5. La partecipazione all'Assemblea provinciale può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- a) sia consentito al Presidente della Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tal caso la sede dell'assise deve intendersi dove si trovano il/la Portavoce e il/la segretario.

## ARTICOLO 9

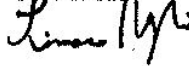
### Coordinamento provinciale

1. Il Coordinamento provinciale è composto secondo quanto previsto all'art 9 comma 1. Lett b) punti I e II.
2. I componenti del Coordinamento provinciale che, nell'arco dell'anno solare, senza giustificato e grave motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive decadono automaticamente e sono sostituiti nella successiva riunione dell'Assemblea provinciale.
3. Al Coordinamento provinciale spettano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione; è l'organo esecutivo delle delibere dell'Assemblea provinciale e come tale ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa in ordine al perseguimento degli scopi statutari del Forum provinciale del Terzo Settore. Esercita, inoltre, le facoltà e i poteri attribuiti dal presente Statuto.
4. In particolare, è compito del Coordinamento provinciale:
  - a) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
  - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale dando informazione alla prima assemblea utile.
  - c) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
5. Il Coordinamento provinciale può decidere di affidare ai propri componenti o a terzi incarichi specifici, stabilendone contenuti e durata.
6. Il Coordinamento provinciale è convocato dal/dalla Portavoce e si riunisce di norma mensilmente, anche in forme telematiche. Le deliberazioni del Coordinamento provinciale sono valide se assunte con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.
7. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
8. L'adunanza del Coordinamento provinciale è presieduta dal Portavoce provinciale o, in sua assenza, dal componente del Coordinamento provinciale più anziano di età.
9. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal/dalla Portavoce provinciale o suo sostituto dal Segretario.
10. Il Portavoce provinciale, o suo sostituto di cui al comma 9), e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
11. Il Coordinamento provinciale si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. La partecipazione alla riunione può avvenire anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

PORTAVOCE



SEGRETARIO



- a) sia consentito a chi presiede di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tal caso la sede dell'assise deve intendersi dove si trovano il Portavoce o suo/a sostituto e il segretario.

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Coordinamento ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

13. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

14. Su proposta del/della Portavoce provinciale, il Coordinamento provinciale può costituire un Comitato esecutivo, composto da un minimo di quattro a un massimo di sei componenti del Coordinamento provinciale, con il compito di coadiuvare il/la Portavoce nell'esercizio delle sue funzioni e nell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea provinciale e del Coordinamento provinciale quale l'attuazione di ambiti programmatici o l'istruzione, la gestione e predisposizione di documenti, iniziative e attività. Ai componenti del Comitato Esecutivo possono essere affidate specifiche deleghe o incarichi.

## ARTICOLO 10

### Il Portavoce provinciale

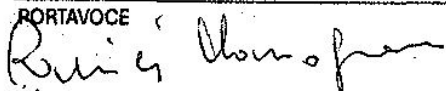
1. Il Portavoce è il rappresentante legale del Forum provinciale del Terzo Settore ed ha potere di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione di fronte a terzi e in giudizio. Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione deve ricevere specifico mandato mediante delibera del Coordinamento provinciale.
2. Il Portavoce esprime l'unità politica del Forum provinciale del Terzo Settore e lo rappresenta presso le Istituzioni pubbliche e private e nei confronti di tutti gli interlocutori interni ed esterni provinciale.
3. Il Portavoce provinciale assicura la direzione delle attività del Forum provinciale del Terzo Settore così come definite dall'Assemblea provinciale e dal Coordinamento provinciale.
4. L'incarico di Portavoce provinciale non può essere ricoperto per più di 2 mandati.
5. In caso di impedimento o assenza temporanea del Portavoce provinciale, le sue funzioni sono assunte da un suo delegato, scelto tra i componenti del Coordinamento provinciale.
6. In caso di dimissioni scritte o decadenza del Portavoce provinciale, le sue funzioni sono assunte dal componente del Coordinamento provinciale anagraficamente più anziano/a, sino alla elezione del nuovo/a Portavoce provinciale.

## ARTICOLO 11

### L'Organo di controllo.

1. L'Assemblea provinciale può nominare, nei casi previsti dalla legge, un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui

PORTAVOCE



SEGREARIO



all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

2. I componenti sono eletti, tra i soli rappresentanti dei Soci, dall'Assemblea provinciale e devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 comma secondo c.c.,
3. Elegge fra i suoi componenti il/la Presidente, il/la quale provvede alla convocazione dell'organo di controllo.
4. È regolarmente costituito con la presenza del/della Presidente e di almeno un altro componente.
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
6. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in quanto i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori, ed assolve a tutti gli altri compiti previsti dal Codice civile.
7. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Forum provinciale del Terzo Settore.
8. I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea provinciale solo per giusta causa.
9. Il componente che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea provinciale e il nuovo/a eletto/a rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.
10. I componenti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea provinciale. Partecipano inoltre alle riunioni del Coordinamento provinciale aventi all'ordine del giorno la presentazione e l'esame dei bilanci.
11. L'Assemblea provinciale può nominare, nei casi previsti dalla legge o per scelta un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
12. I componenti sono eletti, tra i soli rappresentanti dei Soci, dall'Assemblea provinciale e devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 comma secondo c.c.,
13. Elegge fra i suoi componenti il/la Presidente, il/la quale provvede alla convocazione dell'organo di controllo.
14. È regolarmente costituito con la presenza del/della Presidente e di almeno un altro componente.
15. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza

delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

16. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in quanto i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori, ed assolve a tutti gli altri compiti previsti dal Codice civile.

17. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Forum provinciale del Terzo Settore.

18. I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea provinciale solo per giusta causa.

19. Il componente che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea provinciale e il nuovo/a eletto/a rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

20. I componenti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea provinciale. Partecipano inoltre alle riunioni del Coordinamento provinciale aventi all'ordine del giorno la presentazione e l'esame dei bilanci.

## **ARTICOLO 12**

### **Revisore Legale**

1. Laddove ciò sia richiesto per legge l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. I componenti dell'organo di controllo, iscritti al registro dei revisori, possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

## **ARTICOLO 13**

### **Collegio provinciale di Garanzia**

1. Il Collegio provinciale di Garanzia, se nominato, è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea provinciale a scrutinio segreto fra i non appartenenti al Coordinamento provinciale e all'Organo di Controllo.

2. Il Collegio provinciale di Garanzia elegge fra i suoi componenti il/la Presidente.

3. Rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

4. Il Collegio provinciale di Garanzia decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i Soci circa le violazioni, interpretazioni e applicazioni del presente Statuto.

5. Può altresì decidere sul ricorso presentato da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea provinciale per l'annullamento delle delibere degli organi sociali in quanto contrarie agli scopi e agli interessi del Forum provinciale del Terzo Settore.

6. Il Collegio provinciale di Garanzia, su istanza del Coordinamento provinciale, in caso di mancato rispetto delle finalità del Forum provinciale del Terzo Settore e di violazioni delle norme del presente Statuto, istruisce il procedimento e propone all'Assemblea provinciale, con provvedimento motivato e istruttorio e contestazione, l'eventuale provvedimento disciplinare o di espulsione di un Socio.

7. La decisione del Collegio provinciale di Garanzia è inappellabile e deve essere presa entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza del Coordinamento provinciale.
8. Il Collegio provinciale di Garanzia esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto.
9. Il Collegio provinciale di Garanzia è convocato dal Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
10. Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea provinciale solo per giusta causa.
11. Il componente del Collegio provinciale di Garanzia che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea provinciale e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio stesso.
12. I componenti del Collegio provinciale di Garanzia partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Consulte**

1. Il Coordinamento provinciale può costituire, adottando un apposito Regolamento, consulte o gruppi di lavoro tematici o territoriali, permanenti e/o temporanei, per l'elaborazione di proposte programmatiche e/o strategiche finalizzate alla promozione, in specifici settori o per particolari argomenti, degli obiettivi del Terzo Settore.
2. Possono prendere parte alle Consulte o ai gruppi di lavoro, in qualità di invitati, anche rappresentanti di organizzazioni non associati o non aderenti al Forum provinciale del Terzo Settore.

#### **ARTICOLO 15**

##### **Libri sociali**

1. L'Associazione deve tenere:
  - a) Il libro dei soci;
  - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea provinciale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Coordinamento provinciale;
  - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti se nominati;
  - e) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore Legale se nominato;
  - f) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio provinciale di Garanzia se istituito.
2. L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 del D.lgs. 117/2017.
3. Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, presso la sede sociale, previa richiesta motivata scritta inoltrata via PEC o raccomandata al Portavoce indicando quali documenti si richiede di esaminare, entro 30 giorni dalla richiesta. Il Portavoce è tenuto a garantire l'accesso ai libri sociali entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. L'eventuale riproduzione della documentazione, effettuata con qualsiasi mezzo ed i cui costi restano a

carico del richiedente, è subordinata all'impegno a non trattare dati personali presenti nella documentazione acquisita per finalità estranee all'esercizio dei diritti/doveri associativi e all'esercizio, in ogni tipo di giudizio, di azioni tese a tutelare la posizione del socio e gli interessi della stessa associazione.

## **ARTICOLO 16**

### **Patrimonio e Risorse**

1. Il patrimonio del Forum provinciale del Terzo Settore è costituito da:
  - a) beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
  - b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il Forum provinciale del Terzo Settore trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) quote associative e quote degli Enti Aderenti;
  - b) contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché di persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
  - c) contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali, nonché di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, comunitarie ed estere, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
  - d) eredità, donazioni e legati;
  - e) erogazioni liberali;
  - f) entrate da attività di interesse generale o diverse;
  - g) entrate da raccolta fondi, anche strutturata ed organizzata
  - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  - i) ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità del presente Statuto e delle norme di legge.

13

## **ARTICOLO 17**

### **Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

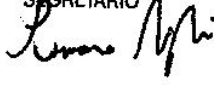
## **ARTICOLO 18**

### **Esercizio sociale e Bilancio**

PORTA VOCE



SEGRETARIO



1. Il bilancio del Forum provinciale del Terzo Settore deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, secondo i principi dell'articolo 2423 del Codice civile, se compatibili. Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote associative, le quote degli Enti Aderenti e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici e privati.
2. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Coordinamento provinciale approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre, insieme alla relazione dell'Organo di Controllo e dell'eventuale Revisore Legale, all'Assemblea provinciale entro il 31 maggio di ogni anno per la definitiva approvazione.
4. Il Coordinamento provinciale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
5. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Coordinamento provinciale o ne ricorrano i presupposti di legge, il Coordinamento provinciale, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea provinciale entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.
6. Il bilancio preventivo deve essere predisposto e approvato dal Coordinamento provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno.
7. L'eventuale avanzo di gestione di esercizio è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alle delibere dell'Assemblea provinciale.

## ARTICOLO 19

### Incompatibilità e ineleggibilità

In relazione a tutte le cariche sociali, l'Assemblea provinciale adotta un apposito regolamento per disciplinare:

- 1) le cause di incompatibilità e ineleggibilità relative a:

A incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzio intercomunale, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

B parlamentare nazionale ed europeo;

C ruoli di livello nazionale in organi dirigenti di partiti politici;

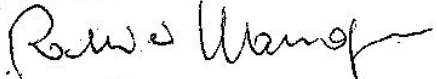
D partecipazione ad organi di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali, in palese contrasto con gli scopi del Forum Provinciale del Terzo Settore di Ravenna così come disciplinati dal presente Statuto;

E partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in palese contrasto con gli scopi del Forum Provinciale del Terzo Settore di Ravenna così come disciplinati dal presente Statuto;

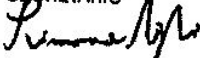
F qualsiasi altro ruolo, ufficio, incarico e responsabilità in altre organizzazioni che possano determinare conflitti di interesse.

- 2) la decadenza dalla carica in caso di candidatura a elezioni europee, nazionali o regionali, e elezioni comunali per comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

PORTAVOCE



SEGRETARIO



- 3) Le causa di incompatibilità e ineleggibilità sono operative dal momento in cui si verificano

## **ARTICOLO 20**

### **Relazioni con il Forum regionale del Terzo Settore**

1. Il Forum provinciale del Terzo Settore costituisce la forma autonoma di aggregazione a livello provinciale degli enti di Terzo Settore che, secondo le finalità e le modalità espresse dallo Statuto del Forum nazionale del Terzo Settore e dal presente Statuto, operano per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all'autonomia e libera aggregazione dei cittadini.
2. Il Forum provinciale del Terzo Settore è un'articolazione territoriale del Forum regionale del Terzo Settore e, per il territorio di propria pertinenza, e sulla base delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale, è titolare del perseguimento degli scopi istituzionali del Forum regionale del Terzo Settore in specie nelle materie di competenza primaria della provincia.
3. Il Forum provinciale del Terzo Settore ha autonomia organizzativa e patrimoniale; assume e mantiene la denominazione e il logo del Forum del Terzo Settore e ha il diritto di partecipare al Forum regionale del Terzo Settore a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dallo Statuto del Forum Nazionale e regionale del Terzo Settore, dal presente Statuto, dal Regolamento sul Forum Regionali e provinciali, e dalle delibere degli Organi del Forum Nazionale e regionale del Terzo Settore.
4. In caso di modifica da parte dell'Assemblea Nazionale del modello di Statuto, il Forum provinciale deve adeguare il presente Statuto entro il termine fissato dall'Assemblea Nazionale stessa, pena l'attivazione da parte del Forum regionale del Terzo Settore del procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale e regionale del Terzo Settore e dal Regolamento sul Forum Regionali e provinciali.
5. In ogni caso, il presente statuto e sue eventuali modifiche devono essere inviate entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea provinciale al Collegio regionale di Garanzia, il quale provvede a vagliare la coerenza del testo al modello approvato dalla Assemblea Nazionale, comunicandone l'esito entro 30 giorni. In caso negativo, vengono concesso 60 giorni per approvare lo Statuto con le modifiche consigliate. Trascorso tale termine il Forum regionale del Terzo Settore può procedere ad avviare il procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Provinciali
6. Nel caso di gravi inefficienze o gravi violazioni di norme del presente Statuto e/o del Regolamento sul Forum Regionali e provinciali, e/o delle delibere degli Organi del Forum Nazionale o regionale del Terzo Settore, anche su scelte politiche e programmatiche fondamentali, da parte degli Organi del Forum provinciale, il Coordinamento regionale può deferire il Forum provinciale al Collegio regionale di Garanzia, il quale con provvedimento motivato e istruttoria e contestazione, può proporre all'Assemblea regionale lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario. Il provvedimento di commissariamento da parte dell'Assemblea regionale è immediatamente esecutivo e non appellabile.
7. Qualora il Commissario non sia messo in grado di operare o comunque il Forum provinciale non ottemperi alla delibera dell'Assemblea regionale, il Coordinamento regionale deferisce nuovamente il Forum provinciale al

Collegio regionale di Garanzia, che istruisce il procedimento di revoca del riconoscimento di cui al precedente comma 6 del presente Articolo.

8. Il Forum provinciale del Terzo Settore, entro il 15/07 di ogni anno, trasmette al Forum regionale copia dei dati e documenti inviati al RUNTS relativi a sé stesso, il mancato invio dei dati può essere causa di commissariamento e/o revoca dell'uso della denominazione e del logo del Forum secondo le modalità di cui al comma 6.

9. La revoca del riconoscimento comporta la perdita immediata della possibilità di denominarsi e qualificarsi "Forum provinciale del Terzo Settore" e l'utilizzo del logo e di ogni altro segno distintivo del Forum del Terzo Settore.

## **ARTICOLO 21**

### **Scioglimento**

1. Lo scioglimento del Forum provinciale del Terzo Settore può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea provinciale che dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci indicando anche l'ente cui destinare il patrimonio in caso di scioglimento.

2. Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo del Forum provinciale del Terzo Settore, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo settore ai sensi del D Lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più enti del Terzo settore.

## **ARTICOLO 22**

### **Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

### **Disposizioni Transitorie**

1. Gli Organi sociali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.

2. Ogni riferimento al Registro Unico del Terzo settore è sospeso sino alla sua operatività,